

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ISOLA AMBIENTALE FONTE MERAVIGLIOSA SITUATA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE MUNICIPIO IX. CIG: 99293918A9. CUP: J81B20000240004 - CUI: L10735431008202200004.**

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona di ....., nato/a a ..... (..) il --/--/---, nella sua qualità di ....., domiciliato/a per la carica e ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM o Committente**),

**e**

dall'altra parte, la Società/il R.T.I./il Consorzio ..... (*nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva*) costituito con atto a rogito del Notaio ..... - Rep. n. .... del \_\_\_\_\_.20\_\_ tra la Società ..... (Capogruppo/Mandataria) e la Società ..... (Mandante), con sede in ....., Piazza/Via ..... n. ...., Codice Fiscale e Partita IVA n. ...., per la/il quale interviene il/la ....., nato/a a ..... (....) il --/--/---, in qualità di ....., domiciliato/a per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata/o anche come **Appaltatore**),

congiuntamente anche **Parti**

si conviene e stipula quanto segue.

**Premesse**

- con Lettera di Invito prot. n. 0052387 del 28/06/2023, RSM ha indetto una Procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (nel seguito, Codice) e 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120, novellato con legge n. 108/2021 (nel seguito, D.L. n. 76/2020) -, finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'Isola ambientale Fonte Meravigliosa - Prato Smeraldo, nel territorio di

Roma Capitale, Municipio IX, con applicazione del criterio di selezione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, per le ragioni, gli importi e alle condizioni riportati nella narrativa del Determinazione autorizzativa del Direttore Generale n. 18 del 28/06/2023;

- il presente Appalto, per l'affidamento delle attività relative alla realizzazione dell'intervento indicato, è finanziato con le risorse assicurate dai fondi di Roma Capitale e trova integrale copertura nel Bilancio capitolino 2022-2024, annualità 2022, secondo il dettaglio del quadro economico e del dispositivo finanziario contenuti nella Determinazione Dirigenziale di affidamento/impegno del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti n. 1439/2022;
- all'esito della prevista procedura, l'offerta presentata dall'Appaltatore si è collocata al primo posto in graduatoria, con un ribasso del \_\_,\_\_\_\_% sull'importo complessivo a base di gara;
- (*eventuale*) in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_, la Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento ha attestato l'individuazione definitiva dell'Operatore ..... quale aggiudicatario della procedura *de qua*;
- l'Appaltatore, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza - accettandole - di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività e sulla formulazione del prezzo;
- (*eventuale*) l'Appaltatore si avvale della Società ..... (Ausiliaria);
- la Committente, in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_ ha inoltrato sul portale BDNA - Banca Dati Nazionale Antimafia - istanze per l'ottenimento delle "informazioni" di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. nei confronti dell'Appaltatore;
- in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_ sono state emesse le "informative liberatorie provvisorie" (ex art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, novellato con legge n. 108/2021) **ovvero**, alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni dall'inoltro

dell'istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall'art. 92, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011;

- la Committente ha acquisito il D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva – dell'Appaltatore, in corso di validità alla data odierna, con scadenza in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ ;
- è stato, altresì, riscontrato con esito positivo il possesso degli altri requisiti dichiarati e non documentati dall'Appaltatore in sede di gara;
- con Determinazione D.G. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, l'Appalto è stato aggiudicato alla/al Società/R.T.I....., aggiudicazione pubblicata in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ nella relativa pagina del Sistema telematico di acquisto di RSM, accessibile all'indirizzo <https://acquistitelematici.romamobilita.it> e comunicata dalla Committente ai concorrenti con nota PEC prot. n. .... del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_ e all'Appaltatore con nota PEC prot. n. .... del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_;
- *(nel caso di appaltatore con idoneità plurisoggettiva)* Gli interventi saranno eseguiti dalle singole raggruppate secondo le seguenti quote di partecipazione nel raggruppamento e nei limiti dei requisiti posseduti come già dettagliatamente indicati nella dichiarazione di impegno prodotta in sede di gara e nell'atto costitutivo, parti integranti del presente atto, sebbene non materialmente allegati:
  - [.....] Mandataria: ..... quota percentuale: \_\_\_\_%;
  - [.....] Mandante: ..... quota percentuale: \_\_\_\_%;
  - [.....] Mandante: ..... quota percentuale: \_\_\_\_%.
- il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è l'Ing. Alessandro Fuschiotto (nel seguito RPE o Responsabile del Procedimento);
- *(eventuale)* con nota PEC prot. RSM n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.2023, il Responsabile del Procedimento ha comunicato all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, nelle more della formalizzazione del presente Contratto nei termini di legge, l'avvio d'urgenza dei lavori, come previsti e disciplinati nei documenti di gara e, pertanto, la durata del presente

Contratto, di cui al successivo art. 5, decorre dalla predetta data di avvio d'urgenza dell'esecuzione delle prestazioni;

- conseguentemente, le Parti con il presente atto procedono, a norma dell'art. 32 del Codice, alla stipulazione del Contratto di appalto (nel seguito, **Contratto**).

## **ART. 1 – PREMESSE**

**1.1** Le Premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

**1.2** A tal fine le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto, affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- la Lettera di Invito prot. n. 0052387 del 28/06/2023;
- il Disciplinare di gara;
- il Progetto Esecutivo e relativi allegati, incluso il Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito, anche "Capitolato");
- la documentazione tecnica allegata e/o richiamata alla Lettera di Invito e al Capitolato e l'ulteriore documentazione della Gara (nel seguito, anche "Documentazione tecnica");
- l'Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023, di approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025" (PIAO) di Roma Capitale;
- la Dichiarazione di accettazione espressa del Patto di integrità;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- l'Informativa *privacy* di RSM.

## **ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**2.1.** Il presente Contratto è disciplinato, in particolare, dalle seguenti norme:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. (nel seguito, Codice);
- Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii., per gli articoli ancora vigenti;
- D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, come novellato/integrato con legge n. 108/2021, per gli articoli applicabili al Contratto;
- D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
- normativa, anche tecnica, richiamata negli allegati del Contratto, nel Capitolato Speciale - ed atti ad esso allegati - e nel Disciplinare di gara;
- Decreto Legislativo n° 81/2008 e ss.mm. e ii.;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - così come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
- D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. "Codice delle leggi antimafia";

- L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.P.R. n. 145/2000: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, relativamente agli articoli ancora vigenti;
- Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss. mm. e ii.;
- Codice Civile, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

**2.2.** L'Appalto è comunque disciplinato da tutte le normative individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché da leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni e istruzioni vigenti, emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Città Metropolitana, Roma Capitale e altri enti competenti circa l'esecuzione di lavori pubblici e quant'altro - nulla escluso - abbia riscontro diretto od indiretto con le attività oggetto del Contratto.

**2.3.** L'Appaltatore, con la firma del Contratto, assume, fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori/subaffidatari e/o cottimisti e per quello di RSM in visita presso il cantiere e altre aree interessate dall'Appalto per controlli e verifiche sullo svolgimento delle attività contrattuali.

### **ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO**

**3.1** RSM affida all'Appaltatore – che accetta senza riserve né eccezione alcuna le condizioni del Contratto – l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Isola ambientale Fonte Meravigliosa - Prato Smeraldo, nel territorio di Roma Capitale, Municipio IX, alle condizioni e prescrizioni nel Progetto Esecutivo e negli atti ad esso allegati (ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto) ed espressamente accettate dall'Appaltatore con l'offerta del ..... presentata in sede di gara.

**3.2** Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto e dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

**3.3** L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

### **3.4 Variazione dei lavori**

Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante ed in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi; inoltre ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del DM 7 marzo 2018 n. 49, sarà cura del DL fornire le indicazioni per la rimessa in pristino.

## **ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO**

**4.1** L'Appalto viene dato a misura, per un importo massimo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00), oltre IVA, così suddiviso:

**a) € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00)** quale importo complessivo massimo dei lavori, al netto del ribasso del \_\_\_\_\_%, quotato dall'Appaltatore ed applicato sull'importo

a base di gara di **€ 656.783,33** (oltre IVA), calcolato sulla base dell'Elenco Prezzi, allegato al Capitolato Speciale, costituito come dettagliato al paragrafo 5.5 del Capitolato Speciale;

**b) € 42.833,50 (Euro quarantaduemilaottocentotrentatre/50)** oltre IVA, quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

**4.2.** L'importo sarà corrisposto, previa contabilizzazione dei lavori, secondo le modalità di cui al successivo art. 13.

#### **4.3. Clausole revisione prezzi ex art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.**

**4.3.1** Sono di seguito stabilite le clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25, nel seguito "D.L. n. 4/2022") e dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia al citato art. 29.

**4.3.2** In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle somme inserite nel quadro economico a titolo di imprevisti e comunque alle condizioni indicate dal comma 7 dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022.

**4.3.3** La compensazione di cui al comma 2, è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al Decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, e nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.



**4.3.4** L'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento, motivata e documentata istanza di compensazione, ai sensi del comma 2, a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. L'istanza di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in Contratto.

**4.3.5** Il Direttore dei Lavori verificherà l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il Direttore dei Lavori verificherà, altresì, che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Le verifiche di cui al presente comma, sono trasfuse in una relazione che il Direttore dei Lavori trasmetterà al Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE).

**4.3.6** Il RPE condurrà apposita istruttoria, al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'Appaltatore. L'istruttoria terrà conto delle risultanze della relazione della Direzione Lavori ai sensi del comma 5.

**4.3.7** Rispetto all'istanza di cui al comma 4, laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel Decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto Decreto di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del D.L. n.

4/2022, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel Decreto, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

**4.3.8** Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

**4.3.9** Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

**4.3.10** E', altresì, ammessa transazione ai sensi dell'art. 208 del Codice, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del D.L. n. 4/2022. L'istruttoria del RPE attesta il rispetto della presente condizione.

**4.3.11** Oltre alla disciplina recata dal presente articolo, è fatta salva l'ulteriore vigente normativa sulla revisione prezzi (es. art. 26 del D.L. 50/2022 e ss. mm. e ii., L. n. 197/2022 art. 1, commi 369 e ss., art. 7-bis L. n. 41/2023, di conversione del DL n. 13/2023), nelle forme e nei limiti in cui la stessa sia applicabile all'esecuzione del Contratto.

## **ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà una durata di 190 (centonovanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data recata dal processo verbale di consegna delle aree oggetto dei lavori (*ovvero, eventuale*) *decorrenti dal \_\_\_\_\_.2023, data di avvio d'urgenza dell'esecuzione dei lavori, comunicata con nota PEC RSM prot. n. ....*

## **ART. 6 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI**

**6.1** I materiali devono corrispondere alle prescrizioni dei paragrafi 8 e ss. Capitolato Speciale, essere della migliore qualità, conformi ai criteri previsti dal Capitolato e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del Direttore dei lavori.

**6.2** L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche

risultanti dai documenti allegati al Contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

**6.3** Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, RSM può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

**6.4** L'appaltatore deve accertarsi della rispondenza dei materiali ai criteri di cui al comma 1 tramite la documentazione indicata per la verifica di ogni criterio nella parte tecnica del Capitolato. Tale documentazione deve essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori.

## **ART. 7 - AVVIO DELLE ATTIVITA' E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

**7.1** Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del Contratto, il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

Qualora l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti, nel termine fissato dalla Direzione Lavori, alla consegna degli stessi, RSM potrà risolvere il presente Contratto con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

Per intervenute necessità o per temporanea indisponibilità delle aree, potrà essere disposta una consegna parziale dei lavori, della quale verrà redatto apposito verbale. In tale ipotesi, la data di consegna a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultima consegna parziale.

L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di consegna.

**7.2** L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo fasi operative, tempi e impiego di risorse indicati nel Programma Esecutivo Dettagliato dei Lavori di cui all'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, presentato dall'Appaltatore e approvato dalla RSM ai sensi di quanto riportato al paragrafo 4.3 del Capitolato Speciale. Qualora nel corso dei lavori si verificassero cause, non prevedibili, implicanti modifiche al suddetto Programma, queste ultime dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.

**7.3** I lavori dovranno in ogni caso essere ultimati entro 190 (centonovanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo PEC, alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori, non appena avvenuta.

**7.4** Il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascerà entro 10 (dieci) giorni dalla fine degli accertamenti, il Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Il Certificato di Ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 30 (trenta) giorni per il completamento di lavorazioni marginali, di piccola entità e che non pregiudicano l'uso e la funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di detto termine, determinerà l'inefficacia del Certificato di Ultimazione.

**7.5** L'Appaltatore che, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui al precedente art. 5, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Sarà compito del RPE, sentito il parere del Direttore dei Lavori, decidere su detta istanza nel termine di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

## **ART. 8 - SOSPENSIONI DEI LAVORI**

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano circostanze che impediscono temporaneamente e parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, il Direttore dei Lavori disporrà la sospensione parziale dandone riscontro in apposito verbale, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di proseguire le parti di lavoro eseguibili.

**8.1** La sospensione potrà essere disposta anche dal RPE per ragioni di necessità o di pubblico interesse, cessate le quali, lo stesso dispone la ripresa dell'esecuzione e indica un nuovo termine contrattuale.

## **ART. 9 - CONDOTTA DEI LAVORI**

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed è assoggettato a tutti gli oneri e obblighi statuiti ai paragrafi 3 e ss. e ai paragrafi 4.4, 4.5 e 4.6 del Capitolato Speciale.

#### **ART. 10 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE**

L'Appaltatore ha l'obbligo di esporre all'esterno del cantiere, come previsto al paragrafo 3.4 del Capitolato Speciale, due cartelli in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Appaltatore, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai Lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del Codice, devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

#### **ART. 11 - SICUREZZA E COORDINAMENTO**

L'Appaltatore si impegna ad osservare le prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato agli atti di gara e parte integrante del presente Contratto nel rispetto altresì delle eventuali proposte integrative al suddetto Piano nonché delle indicazioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza di cui al paragrafo 4.10.1 del Capitolato Speciale, consegnati dall'Appaltatore medesimo prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 (cinque) giorni dalla data fissata per la consegna stessa.

#### **ART. 12 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori emetterà il Certificato di Regolare Esecuzione, contenente gli elementi di cui all'articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010, come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 102, commi 2 e 8 e 216, comma 16, del Codice. Il certificato sarà quindi confermato dal RPE.

**12.1** Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rinvia al paragrafo 5.4 del Capitolato Speciale.

#### **ART. 13 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le opere eseguite saranno oggetto di contabilizzazione secondo quanto disciplinato dai paragrafi 7 e ss. del Capitolato Speciale.

**13.1** Come previsto al paragrafo 5.2 del Capitolato Speciale, sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% spettante all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

**13.2** RSM, nel corso dell'esecuzione dei lavori, emetterà certificati di pagamento in acconto del corrispettivo dell'appalto, al raggiungimento dell'ammontare minimo pari ad € 200.000,00 (euro duecentomila/00), valutato sulla base delle quantità di opere realizzate, al lordo del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, secondo quanto espressamente previsto al paragrafo 5.2 del Capitolato Speciale.

**13.3** Come previsto all'art. 30, comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di RSM del Certificato di Regolare Esecuzione, previo Documento Unico di Regolarità Contributiva.

**13.4** L'ultima rata di acconto verrà emessa qualunque sia il suo ammontare dopo la data di ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore su richiesta del RPE entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

**13.5** I certificati di pagamento verranno emessi soltanto dopo che il Direttore dei Lavori avrà verificato il regolare versamento dei contributi per il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto nel periodo relativo ai lavori contabilizzati. In caso di inadempienza contributiva,

RSM tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente, per il successivo versamento agli enti assicurativi.

**13.6** RSM effettuerà i pagamenti nei termini di legge mediante bonifico presso la Banca ..... Ag. ...., codice IBAN: ..... sul quale è abilitato ad operare il Sig. ...., nato a ..... C.F.: ..... fatto salvo quanto statuito al successivo art. 13.8.

**13.7** Si precisa, infine, che ai sensi del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la fattura dovrà contenere la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti" e il CIG.

**13.8** L'Appaltatore dà atto che RSM effettuerà tutti i pagamenti subordinatamente al ricevimento dei relativi importi da parte di Roma Capitale e che, pertanto, RSM non sarà responsabile di eventuali ritardi ad essa non imputabili.

**13.9** Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1) L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

2) L'Appaltatore, in particolare, si impegna a:

- comunicare tempestivamente alla Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi, di cui al precedente art. 13.6;
- inserire, a pena di nullità, in tutti i subcontratti derivanti dall'appalto, una clausola sull'assunzione da parte dei subcontraenti della filiera delle imprese degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii. nonché a trasmettere copia dei contratti stessi alla Committente;
- effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, registrati sui conti correnti dedicati al presente appalto ed a riportare negli strumenti di pagamento il CIG: 99293918A9 e il CUP: J81B20000240004 dell'appalto medesimo.

3) L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma - dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui abbia avuto notizia.

4) L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

5) In caso di cessione del credito derivante dal Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo.

#### **ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA**

L'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n. .... rilasciata dalla (Società) ....., in data ....., per un importo di €..... (Euro .....), calcolato ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

#### **ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI**

L'Appaltatore è l'unico responsabile della corretta e regolare esecuzione dell'Appalto.

Inoltre, è responsabile in via esclusiva di qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

**15.1** L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, a stipulare e consegnare al Direttore Lavori, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti da RSM a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, di massimale non inferiore all'importo contrattuale, nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, di massimale pari ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).



Le suddette coperture assicurative dovranno essere fornite da primaria compagnia assicuratrice.

**15.2** L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne RSM da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore si obbliga, tra l'altro, ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c, come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro RSM in relazione ad incidenti e fatti comunque connessi con il presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora, qualora non si costituisca in giudizio all'udienza di comparizione, a:

- accettare le sentenze rese nel giudizio principale nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere RSM di tutte le spese a quest'ultima addebitate;
- rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che RSM abbia, eventualmente, corrisposto a terzi a meno che la stessa non le abbia prelevate dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti di RSM medesima.

**15.3** Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare, nella esecuzione delle opere, i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette agli interventi, nonché atti ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

**15.4** Per quanto qui non espressamente indicato, si rinvia al paragrafo 6 del Capitolato Speciale.

## **ART. 16 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti della Stazione Appaltante la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto e dagli atti in esso richiamati, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

### **16.1 Tutela dei lavoratori**

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

### **16.2 Antimafia**

L'Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare preventivamente a RSM l'elenco delle imprese comunque coinvolte nelle attività di trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di: terra e materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a caldo, autotrasporti e guardiania di cantieri, nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto nonché ogni eventuale variazione di detto elenco.

Sarà onere di RSM comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese suddette, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.

Per ogni altro adempimento contrattuale, oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, si rinvia ai paragrafi 3 e ss. del Capitolato Speciale, che qui si intendono integralmente riportati.

## **ART. 17 – PENALI**

**17.1** Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore soggiacerà alla penale dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto di cui al precedente art. 4.1 a). Nel caso di consegne parziali dei lavori, il termine di inizio e fine lavori è relativo ad ogni consegna lavori. Come previsto dal paragrafo 5.6 del Capitolato Speciale, raggiunto l'importo complessivo delle penali da ritardo applicate pari al 10% dell'importo contrattuale, il Contratto sarà risolto.

**17.2** Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da RSM all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a RSM nel termine

massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio di RSM, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dinanzi previsto, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Gli importi delle penali saranno contabilizzati in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di Certificato di Regolare Esecuzione e, in mancanza, mediante incameramento della garanzia definitiva.

## **ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**18.1** Fermo restando quanto previsto ai paragrafi 5.6 e 5.8 del Capitolato Speciale, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del Contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, fermo restando il pagamento delle penali. La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo del D. L. 16 luglio 2020 n. 76 (testo integrato), la mancata tempestiva stipulazione del Contratto ed il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di risoluzione del Contratto per inadempimento.

**18.2** Oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste nel presente Contratto, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 del Codice Civile, le fattispecie di seguito previste:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore (*ovvero di uno o più tra i soggetti costituenti il RTI Appaltatore*) o di un suo subappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;

- per il venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più tra gli altri requisiti previsti all'art. 80 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'Appalto, salvo quanto stabilito al riguardo dall'art. 48 del Codice;
- per una o più violazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento e al Piano Operativo della Sicurezza di cui al precedente art. 11;
- per la cessione del Contratto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 106 del Codice;
- per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 21;
- per una o più violazioni accertate del codice di "*Corporate Governance*", del Patto di Integrità e del Protocollo d'Intesa di cui al successivo art. 22;
- per l'esecuzione di un subappalto non autorizzato;
- qualora siano applicate penali da ritardo per una somma pari al 10% dell'importo contrattuale;
- per grave negligenza, inadempienza nell'esecuzione del Contratto ovvero per mancato rispetto di norme di legge o di regolamento, la cui inosservanza risultasse comunque pregiudizievole per l'esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte.

Trova, in tutti i casi, applicazione quant'altro previsto dall'art. 108 del Codice nonché dall'art. 110 del Codice.

**18.3** La risoluzione del Contratto comporterà in ogni caso l'incameramento da parte di RSM della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore - salvi il risarcimento dell'eventuale maggior danno e la correlativa segnalazione all'A.N.AC., nei casi previsti.

L'avvenuta risoluzione del Contratto sarà notificata da RSM all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

## **ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, il presente Contratto non può essere ceduto dall'Appaltatore, pena la nullità dell'atto, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.

2. Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Nei confronti del subappaltatore valgono, tra gli altri, gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 16.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 13.9.

3. Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti dell'art. 105, del Codice.

#### **ART. 20 - RECESSO**

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, RSM ha il diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 4.1 e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 109 del Codice.

#### **ART. 21 - RISERVATEZZA**

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente Contratto.

In caso di violazione di quanto sopra riportato, il presente Contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **ART. 22 - D. LGS. N. 231/2001, GOVERNANCE, PATTO DI INTEGRITA' E PROTOCOLLO D'INTESA**

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, del Regolamento etico gare e contratti, nonché del suddetto Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231, il Codice Etico e il Regolamento etico gare e contratti, sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "governance", al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda#governance>. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è pubblicato sul sito istituzionale della Società, al seguente link: <https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

**22.1** L'Appaltatore dà atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023, di approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025" (PIAO) di Roma Capitale, sottoscritto dall'Appaltatore, costituisce parte integrante del presente Contratto, ed è materialmente ad esso allegato, unitamente alla Dichiarazione espressa di accettazione del Patto di Integrità, già prodotta in sede di ammissione alla procedura di gara dall'Appaltatore. L'Appaltatore dà, altresì, atto che anche il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e successive integrazioni, costituisce parte integrante del presente Contratto, ancorché non materialmente ad esso allegato.

**22.2** Mediante la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

La violazione di uno degli obblighi di cui all'art. 2 del Patto di integrità, ove e come accertata con il procedimento di cui al comma 1 dell'art. 4 del Patto, comporta la risoluzione del presente Contratto. Il mancato rispetto del Protocollo d'Intesa, costituisce causa di risoluzione del

Contratto, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011 e dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

#### **ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI**

(*Eventuale*) Ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente Contratto, l'Appaltatore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare per conto e su incarico della stessa ed in conformità alle istruzioni e alle regole contenute nell'accordo sul trattamento dei dati personali, denominato "Atto di nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali", ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, allegato al presente Contratto e sua parte integrante.

Nell'esecuzione del Contratto, ciascuna parte può, altresì, accedere a, trattare e/o ricevere i dati personali dell'altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento. Ciascuna parte deve perciò (i) trattare tali dati personali in accordo al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "GDPR") e a ogni altro requisito legale applicabile; e (ii) fornire all'altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente Contratto la propria informativa sul trattamento dei dati personali. All'uopo, l'informativa *privacy*, predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è allegata al presente Contratto quale sua parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 24 - ALTRE CONDIZIONI**

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal Contratto, purché stipulata con banche o intermediari finanziari che svolgano attività di acquisto di crediti d'impresa, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato a RSM, è efficace solo se non rifiutata da RSM, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nella Lettera di invito prot. n. 0052387 del 28/06/2023, nel Disciplinare di Gara, nel Progetto Esecutivo e negli atti ad esso allegati (compreso il Capitolato Speciale d'Appalto), che



formano parte integrante e sostanziale del Contratto, unitamente all'Offerta economica dell'Appaltatore.

#### **ART. 25 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE**

Il presente Contratto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

#### **ART. 26 - SPESE DI STIPULAZIONE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente Contratto.

#### **ART. 27 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto ....., in qualità di ..... della Società ..... Codice Fiscale e Partita IVA n. .... dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)